

osta, permesso ad altro atto di consenso comunque denominato, il soggetto interessato rivolge istanza al Presidente della Camera di commercio nel cui territorio è localizzato l'intervento.

2. Entro dieci giorni dal ricevimento dell'istanza il Presidente della Camera di commercio ne trasmette copia a ciascuna amministrazione competente all'emanazione degli atti di cui al precedente comma, che è tenuta a rispondere entro venti giorni dal ricevimento della stessa. In mancanza di risposta nel termine da parte della singola amministrazione, si considera acquisito l'assenso di questa all'iniziativa proposta.

3. Ai fini di cui al precedente comma, il Presidente della Camera di commercio può convocare una conferenza di servizi ai sensi dell'articolo 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni e integrazioni.

4. Entro sessanta giorni dalla presentazione dell'istanza di cui al primo comma, il Presidente della Camera di commercio deve provvedere con atto espresso motivato, dandone comunicazione all'interessato nei successivi dieci giorni. L'atto del Presidente della Camera di commercio tiene il luogo di tutti gli atti di cui al primo comma.

5. L'istanza di cui al primo comma si considera accolta qualora non venga comunicato al richiedente l'atto del Presidente della Camera di commercio di cui al precedente comma, nel termine ivi stabilito. In tal caso, si applica la disciplina di cui all'articolo 20 della legge 7 agosto 1990, n. 241.

6. È fatto salvo il procedimento di valutazione di impatto ambientale laddove previsto dalla legge statale o regionale. Con regolamento del Governo adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 2 della legge 23 agosto 1988 n. 400, ovvero con legge regionale, secondo la rispettiva competenza, possono essere previste altre ipotesi nelle quali non si applica la disciplina di cui al presente articolo.

**\*1. 44**

*Dopo il comma 17 aggiungere il seguente:*

17-bis. Dopo l'articolo 20, è aggiunto il seguente:

ART. 20-bis.

1. In ogni caso in cui un'attività privata avente ad oggetto trasformazioni territoriali e immobiliari sia oggetto di una pluralità di atti di autorizzazione, licenza, abilitazione, nulla osta, permesso ad altro atto di consenso comunque denominato, il soggetto interessato rivolge istanza al Sindaco del Comune nel cui territorio è localizzato l'intervento.

2. Entro dieci giorni dal ricevimento dell'istanza il Sindaco ne trasmette copia a ciascuna amministrazione competente all'emanazione degli atti di cui al precedente comma, che è tenuta a rispondere entro venti giorni dal ricevimento della stessa. In mancanza di risposta nel termine da parte della singola amministrazione si considera acquisito l'assenso di questa all'iniziativa proposta.

3. Ai fini di cui al precedente comma, il Sindaco può convocare una conferenza di servizi ai sensi dell'articolo 14, legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni e integrazioni.

4. Entro sessanta giorni dalla presentazione dell'istanza di cui al primo comma, il Sindaco deve provvedere con atto espresso motivato, dandone comunicazione all'interessato nei successivi dieci giorni. L'atto del Sindaco tiene il luogo di tutti gli atti di cui al primo comma.

5. L'istanza di cui al primo comma si considera accolta qualora non venga comunicato al richiedente l'atto del Sindaco di cui al precedente comma, nel termine ivi stabilito. In tal caso, si applica la disciplina di cui all'articolo 20, legge 7 agosto 1990, n. 241.

6. È fatto salvo il procedimento di valutazione di impatto ambientale laddove previsto dalla legge statale o regionale. Con regolamento del Governo adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 2, legge 23 agosto 1988 n. 400, ovvero con legge regionale

Pistelli.

secondo la rispettiva competenza, possono essere previste altre ipotesi nelle quali non si applica la disciplina di cui al presente articolo.

**\*\*1. 32**

Frattini.

*(Testo così modificato nel corso della seduta).*

*Dopo il comma 17 aggiungere il seguente:*

17-bis. Dopo l'articolo 20, è aggiunto il seguente:

ART. 20-bis.

1. In ogni caso in cui un'attività privata avente ad oggetto trasformazioni territoriali e immobiliari sia oggetto di una pluralità di atti di autorizzazione, licenza, abilitazione, nulla osta, permesso ad altro atto di consenso comunque denominato, il soggetto interessato rivolge istanza al Sindaco del Comune nel cui territorio è localizzato l'intervento.

2. Entro dieci giorni dal ricevimento dell'istanza il Sindaco ne trasmette copia a ciascuna amministrazione competente all'emanazione degli atti di cui al precedente comma, che è tenuta a rispondere entro venti giorni dal ricevimento della stessa. In mancanza di risposta nel termine da parte della singola amministrazione si considera acquisito l'assenso di questa all'iniziativa proposta.

3. Ai fini di cui al precedente comma, il Sindaco può convocare una conferenza di servizi ai sensi dell'articolo 14, legge 7 agosto 1990, n. 241, e successione modificazioni e integrazioni.

4. Entro sessanta giorni dalla presentazione dell'istanza di cui al primo comma, il Sindaco deve provvedere con atto espresso motivato, dandone comunicazione all'interessato nei successivi dieci giorni. L'atto del Sindaco tiene il luogo di tutti gli atti di cui al primo comma.

5. L'istanza di cui al primo comma si considera accolta qualora non venga co-

municato al richiedente l'atto del Sindaco di cui al precedente comma, nel termine ivi stabilito. In tal caso, si applica la disciplina di cui all'articolo 20, legge 7 agosto 1990, n. 241.

6. È fatto salvo il procedimento di valutazione di impatto ambientale laddove previsto dalla legge statale o regionale. Con regolamento del Governo adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 2, legge 23 agosto 1988 n. 400, ovvero con legge regionale secondo la rispettiva competenza, possono essere previste altre ipotesi nelle quali non si applica la disciplina di cui al presente articolo.

**\*\* 1. 45.**

Pistelli.

*(Testo così modificato nel corso della seduta).*

*Dopo il comma 17, aggiungere il seguente:*

17-bis All'articolo 20, comma 7, terzo periodo, sostituire le parole: "entro un anno" con le seguenti: "entro due anni".

**1. 10.**

Garra.

*Al comma 18, capoverso 112-bis, sopprimere le parole: legge 29 aprile 1949, n. 264*

**1. 18.**

Stucchi, Fontan, Cavaliere, Fontanini, Luciano Dussin.

*Al comma 18, capoverso 112-bis, sopprimere le parole: "legge 28 febbraio 1987, n. 56".*

**1. 40.**

Stucchi, Fontan, Cavaliere, Fontanini, Luciano Dussin.

*Al comma 18, capoverso 112-bis, sopprimere le parole: "legge 23 luglio 1991, n. 223".*

**1. 19.**

Stucchi, Fontan, Cavaliere, Fontanini, Luciano Dussin.

*Al comma 18, capoverso 112-bis, sopprimere le parole:* decreto-legge 1 ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608

**1. 20.**

Stucchi, Fontan, Cavaliere, Fontanini, Luciano Dussin.

*Al comma 18, capoverso 112-bis, sopprimere le parole:* legge 24 giugno 1997, n. 196

**1. 21.**

Stucchi, Fontan, Cavaliere, Fontanini, Luciano Dussin.

*Al comma 18, capoverso 112-ter, sopprimere le parole:* regio decreto-legge 15 marzo 1923, n. 692, convertito, con modificazioni dalla legge 17 aprile 1925, n. 473.

**1. 22.**

Stucchi, Fontan, Cavaliere, Fontanini, Luciano Dussin.

*Al comma 18, capoverso 112-ter, sopprimere le parole:* “legge 10 aprile 1991, n. 125”

**1. 42.**

Stucchi, Fontan, Cavaliere, Fontanini, Luciano Dussin.

*Al comma 18, capoverso 112-ter, sopprimere le parole:* decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1984, n. 863.

**1. 23.**

Stucchi, Fontan, Cavaliere, Fontanini, Luciano Dussin.

*Al comma 18, capoverso 112-ter, sopprimere le parole:* legge 2 aprile 1968, n. 482

**\*1. 24.**

Stucchi, Fontan, Cavaliere, Fontanini, Luciano Dussin.

*Al comma 18, capoverso 112-ter, sopprimere le parole:* legge 2 aprile 1968, n. 482.

**\*1. 56**

Innocenti.

*Al comma 18, capoverso 112-quinquies, sopprimere le parole:* testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto-legge 27 luglio 1934, n. 1265, articolo 221, e successive modificazioni.

**1. 25.**

Stucchi, Fontan, Cavaliere, Fontanini, Luciano Dussin.

*Al comma 18, capoverso 112-quinquies, sopprimere le parole:* legge 5 novembre 1971, n. 1806.

**1. 26.**

Stucchi, Fontan, Cavaliere, Fontanini, Luciano Dussin.

*Al comma 18, capoverso 112-quinquies, sopprimere le parole:* legge 28 febbraio 1985, n. 47, articolo 52, e successive modificazioni.

**1. 27.**

Stucchi, Fontan, Cavaliere, Fontanini, Luciano Dussin.

*Al comma 18, capoverso 112-quinquies, sopprimere le parole:* “legge 9 gennaio 1989, n. 13”

**1. 43.**

Stucchi, Fontan, Cavaliere, Fontanini, Luciano Dussin.

*Al comma 18, capoverso 112-sexies sopprimere le parole:* decreto-legislativo 30 aprile 1992, n. 285, articoli 61 e 62, e successive modificazioni.

**1. 33.**

Stucchi, Fontan, Cavaliere, Fontanini, Luciano Dussin.

*Al comma 18, capoverso 112-sexies sopprimere le parole:* regolamento emanato con decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495.

**1. 34.**

Stucchi, Fontan, Cavaliere, Fontanini, Luciano Dussin.

*Al comma 18, capoverso 112-septies sopprimere le parole:* decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 479.

**1. 35.**

Stucchi, Fontan, Cavaliere, Fontanini, Luciano Dussin.

*Al comma 18, capoverso 112-octies sopprimere le parole:* legge 6 giugno 1974, n. 298, articolo 39.

**1. 36.**

Stucchi, Fontan, Cavaliere, Fontanini, Luciano Dussin.

*Al comma 18, capoverso 112-octies sopprimere le parole:* decreto del Presidente della Repubblica 16 settembre 1977, n. 783.

**1. 37.**

Stucchi, Fontan, Cavaliere, Fontanini, Luciano Dussin.

*Al comma 18, capoverso 112-novies sopprimere le parole:* testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale approvato, con decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, dall'articolo 175 all'articolo 221, e successive modificazioni.

**1. 38**

Stucchi, Fontan, Cavaliere, Fontanini, Luciano Dussin.

*Al comma 18, sopprimere il capoverso 112-decies*

**1. 39**

Stucchi, Fontan, Cavaliere, Fontanini, Luciano Dussin.

*Al comma 18, sopprimere il capoverso 112-undecies.*

**1. 41**

Stucchi, Fontan, Cavaliere, Fontanini, Luciano Dussin.

*Sopprimere il comma 19.*

**1. 14.**

Frattini.

*Al comma 19, sostituire le parole: entro 18 mesi con le seguenti: entro il 30 giugno 1998.*

**1. 60.**

La Commissione.

*Sopprimere il comma 20.*

**1. 15.**

Frattini.

*Al comma 20, sostituire le parole: entro 18 mesi con le seguenti: entro il 30 giugno 1998.*

**1. 61.**

La Commissione.

*Aggiungere, in fine, il seguente comma:*

*21-bis.* Con la stessa legge provinciale di cui al comma 20, la provincia autonoma di Bolzano può stabilire le modalità di attuazione delle prove previste dalla legge 10 dicembre 1997, n. 425.

Nelle scuole della provincia autonoma di Bolzano la prima prova scritta è svolta nella lingua materna, tedesca o italiana, nella quale è impartito l'insegnamento a norma dell'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670; la conoscenza della seconda lingua è valutata nell'ambito dello svolgimento

della terza prova scritta. Per le scuole delle località ladine della provincia autonoma di Bolzano, le prove scritte devono essere scelte, tenendo conto della ripartizione paritetica per le lingue di insegnamento italiana e tedesca. Le norme emanate ai sensi dell'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 1983, n. 89, come sostituito dall'articolo 6 del decreto legislativo 24 luglio 1996, n. 434, disciplinano la ripartizione dei punteggi per le prove scritte in modo tale da consentire la specifica valutazione della conoscenza della seconda lingua.

**1. 29.**

Zeller, Brugger, Widmann, Caveri.

**(A.C. 4229 - sezione 2)**

**ARTICOLO 2 DEL DISEGNO DI LEGGE  
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE**

**ART. 2.**

*(Modifiche ed integrazioni alla legge  
15 maggio 1997, n. 127).*

1. Alla legge 15 maggio 1997, n. 127, sono apportate le modificazioni e integrazioni di cui ai commi seguenti.

2. All'articolo 2, comma 3, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « salvo che disposizioni di legge o regolamentari prevedano una validità superiore ».

3. All'articolo 2, comma 4, dopo il primo periodo è inserito il seguente: « Il procedimento per il quale gli atti certificativi sono richiesti deve avere comunque corso, una volta acquisita la dichiarazione dell'interessato. »; al medesimo comma 4, secondo periodo, le parole: « È comunque fatta salva » sono sostituite dalle seguenti: « Resta ferma ».

4. All'articolo 2, il comma 10 è sostituito dal seguente:

« 10. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'interno, di concerto con il

Ministro per la funzione pubblica, sono individuate le caratteristiche e le modalità per il rilascio della carta di identità e di altri documenti di riconoscimento muniti di supporto magnetico o informatico. La carta d'identità e i documenti di riconoscimento devono contenere i dati personali e il codice fiscale e possono contenere anche l'indicazione del gruppo sanguigno, nonché delle opzioni di carattere sanitario previste dalla legge. Il documento, ovvero il supporto magnetico o informatico, può contenere anche altri dati, al fine di razionalizzare e semplificare l'azione amministrativa e la erogazione dei servizi al cittadino, nel rispetto della legge 31 dicembre 1996, n. 675, nonché le procedure informatiche e le informazioni, che possono o debbono essere conosciute dalla pubblica amministrazione o da altri soggetti, ivi compresa la chiave biometrica, occorrenti per la firma digitale ai sensi dell'articolo 15, comma 2, della legge 15 marzo 1997, n. 59, e dei relativi regolamenti di attuazione, ed è rilasciato a seguito della dichiarazione di nascita. La carta d'identità potrà essere utilizzata anche per il trasferimento elettronico dei pagamenti tra soggetti privati e pubbliche amministrazioni. Con decreto del Ministro dell'interno, sentite l'Autorità per l'informatica nella pubblica amministrazione e la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sono dettate le regole tecniche e di sicurezza relative alle tecnologie e ai materiali utilizzati per la produzione delle carte d'identità e dei documenti di riconoscimento di cui al presente comma. Le predette regole sono adeguate con cadenza almeno biennale in relazione alle esigenze dettate dall'evoluzione delle conoscenze scientifiche e tecnologiche. La carta d'identità può essere rinnovata a decorrere dal centottantesimo giorno precedente la scadenza, ovvero, previo pagamento delle spese e dei diritti di segreteria, a decorrere dal terzo mese successivo alla produzione di documenti con caratteristiche tecnologiche e fun-

zionali innovative. Nel rispetto della disciplina generale fissata dai decreti di cui al presente comma e nell'ambito dei rispettivi ordinamenti, le pubbliche amministrazioni possono sperimentare modalità di utilizzazione dei documenti di cui al presente comma per l'erogazione di ulteriori servizi o utilità».

5. Il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di cui all'articolo 2, comma 10, primo periodo, della legge 15 maggio 1997, n. 127, come sostituito dal comma 4 del presente articolo, è emanato entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Il decreto del Ministro dell'interno, di cui all'articolo 2, comma 10, quinto periodo, della legge 15 maggio 1997, n. 127, come sostituito dal comma 4 del presente articolo, è emanato entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

6. All'articolo 3, comma 2, ultimo periodo, le parole: «quindici giorni» sono sostituite dalle seguenti: «trenta giorni».

7. All'articolo 3, comma 5, sono aggiunte, in fine, le parole: «nonché ad esami per il conseguimento di abilitazioni, diplomi o titoli culturali».

8. All'articolo 3, comma 7, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Se due o più candidati ottengono, a conclusione delle operazioni di valutazione dei titoli e delle prove d'esame, pari punteggio, è preferito il candidato più giovane d'età».

9. All'articolo 3, il comma 11 è sostituito dal seguente:

«11. La sottoscrizione di istanze da produrre agli organi della amministrazione pubblica o ai gestori o esercenti di pubblici servizi non è soggetta ad autenticazione ove presentata unitamente a copia fotostatica, ancorché non autenticata, di un documento di identità del sottoscrittore. La copia fotostatica del documento è inserita nel fascicolo. L'istanza e la copia fotostatica del documento di identità possono essere inviate per via telematica».

10. All'articolo 6 il comma 3 è sostituito dal seguente:

«3. Dopo il comma 3 dell'articolo 51 della legge 8 giugno 1990, n. 142, sono inseriti i seguenti:

“3-bis. Nei comuni privi di personale di qualifica dirigenziale le funzioni di cui al comma 3, fatta salva l'applicazione del comma 68, lettera c), dell'articolo 17 della legge 15 maggio 1997, n. 127, sono svolte, a seguito di provvedimento motivato del sindaco, dai responsabili degli uffici o dei servizi, indipendentemente dalla loro qualifica funzionale, anche in deroga a ogni diversa disposizione.

3-ter. I comuni nei quali la responsabilità di uffici e servizi è affidata a personale apicale appartenente alla sesta qualifica funzionale possono provvedere, nell'ambito delle proprie disponibilità di bilancio, ad articolare il proprio assetto ordinamentale prevedendo che le relative posizioni siano ascritte alla settima qualifica funzionale. Il personale apicale di sesta qualifica funzionale cui è stata affidata, con provvedimento motivato del sindaco ai sensi del comma 3-bis, la responsabilità di uffici o servizi è conseguentemente inquadrato nella settima qualifica funzionale, indipendentemente dal possesso dei titoli previsti per la predetta qualifica.

3-quater. Nei comuni tra loro convenzionati per l'esercizio di funzioni amministrative o per l'espletamento associato dei servizi, ai responsabili degli uffici o dei servizi che svolgano la loro funzione anche per gli altri comuni, in attesa di apposita definizione contrattuale, possono essere assegnate indennità di funzione in deroga alle normative vigenti. La relativa maggiore spesa sarà rimborsata dagli altri enti convenzionati nei termini previsti dalla convenzione».

11. All'articolo 6, dopo il comma 3 è inserito il seguente:

«3-bis. Le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, nell'ambito delle proprie disponibilità di bilancio e purché sia prevista nella rispettiva organizzazione l'area dirigenziale comprendente la funzione di direzione contabile

prevista dal regolamento di cui all'articolo 4, comma 3, della legge 29 dicembre 1993, n. 580, possono attribuire la qualifica dirigenziale al funzionario responsabile del servizio già inquadrato nella qualifica funzionale apicale ».

12. All'articolo 6, comma 6, dopo le parole « ottobre 1991 », è inserito il seguente periodo: « Nel periodo intercorrente tra la data delle dimissioni e la data della riammissione in servizio, i dipendenti pubblici stessi sono considerati ad ogni effetto di legge in aspettativa senza assegni ».

13. All'articolo 6, comma 8, sono aggiunte, in fine, le parole: « , i quali, se dipendenti da una pubblica amministrazione, sono collocati in aspettativa senza assegni ».

14. All'articolo 6, comma 12, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « La stessa disposizione si applica altresì alle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, alle aziende sanitarie locali e alle aziende ospedaliere. ».

15. All'articolo 6, comma 13, capoverso 1-bis, sono aggiunte, in fine, le parole: « , tenendo conto delle responsabilità professionali assunte dagli autori dei progetti e dei piani ».

16. All'articolo 6, comma 17, le parole: « Entro e non oltre tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge » sono sostituite dalle seguenti: « Entro il 31 marzo 1998 ».

17. All'articolo 9, dopo il comma 3 è inserito il seguente:

« 3-bis. All'articolo 105, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 25 febbraio 1995, n. 77, come modificata dall'articolo 17 del decreto legislativo 15 settembre 1997, n. 342, il secondo periodo è sostituito dal seguente: « Nei pareri è espresso un motivato giudizio di congruità, di coerenza e di attendibilità contabile delle previsioni di bilancio e dei programmi e progetti, anche tenuto conto del parere di legittimità e degli altri pareri espressi dal responsabile del servizio finanziario ai sensi dell'articolo 3, delle variazioni ri-

spetto all'anno precedente, dell'applicazione dei parametri di deficitarietà strutturale e di ogni altro elemento utile ».

18. All'articolo 9, comma 4, la lettera h) è sostituita dalla seguente:

« h) articoli 100, 102, 105, 106, 107, 111 e 116 ».

19. All'articolo 9, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

« 7-bis. Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo emanato ai sensi del comma 1 possono essere adottate, con il rispetto dei medesimi principi e criteri direttivi e con le stesse procedure, entro un anno dalla data di entrata in vigore dello stesso. ».

20. All'articolo 11, comma 2, capoverso 5-ter, l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: « Decorso tale termine, il procedimento prosegue prescindendo dal parere omesso e l'amministrazione motiva autonomamente l'atto amministrativo da emanare ».

21. All'articolo 12, comma 3, dopo le parole: « dello Stato » sono aggiunte le seguenti: « , delle regioni, ».

22. All'articolo 13, comma 1, sono aggiunte, in fine, le parole: « , anche non riconosciute. Sono abrogati gli articoli 600 e 786 del codice civile ».

23. All'articolo 16, comma 1, le parole da: « i difensori civici delle regioni e delle province autonome » fino a: « in materia di difesa, di sicurezza pubblica e di giustizia » sono sostituite dalle seguenti: « i difensori civici delle regioni e delle province autonome, anche su sollecitazione di cittadini singoli o associati, esercitano, sino all'istituzione del difensore civico nazionale, anche nei confronti delle amministrazioni periferiche dello Stato, limitatamente agli ambiti territoriali di rispettiva competenza, con esclusione di quelle che operano nei settori della difesa, della sicurezza pubblica e della giustizia ».

24. All'articolo 17, comma 2, capoverso 3-bis, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: « In caso di sospensione la confe-

renza può, entro trenta giorni, pervenire ad una nuova decisione che tenga conto delle osservazioni del Presidente del Consiglio dei ministri. Decorso inutilmente tale termine, la conferenza è sciolta. ».

25. All'articolo 17, comma 28, dopo il secondo periodo è inserito il seguente: « Qualora la sezione sia investita dell'esame di atti riguardanti la provincia di Bolzano, uno dei consiglieri di Stato appartenenti al gruppo di lingua tedesca della provincia autonoma di Bolzano, nominati ai sensi dell'articolo 93 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, deve far parte del collegio della sezione stessa ».

26. All'articolo 17, comma 33, dopo le parole: « enti locali », sono inserite le seguenti: « , ivi compresi gli atti delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza (IPAB), ».

27. All'articolo 17, dopo il comma 133, è inserito il seguente:

« 133-bis. Con regolamento da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono disciplinate le procedure per la autorizzazione alla installazione ed esercizio di impianti per la rilevazione degli accessi di veicoli ai centri storici delle città ai fini dell'accertamento delle violazioni delle disposizioni in tema di limitazione del traffico veicolare e della irrogazione delle relative sanzioni ».

#### EMENDAMENTI ED ARTICOLI AGGIUNTIVI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 2 DEL DISEGNO DI LEGGE

##### ART. 2.

*Al comma 3, sostituire le parole: Resta ferma con le seguenti: È obbligo.*

##### 2. 36.

Stucchi, Fontan, Cavaliere, Fontanini, Luciano Dussin.

*Al comma 4, capoverso 10, primo periodo, dopo le parole: funzione pubblica aggiungere le seguenti: previo parere positivo delle Camere.*

##### 2. 37.

Stucchi, Fontan, Cavaliere, Fontanini, Luciano Dussin.

*Al comma 4, capoverso 10, dopo il secondo periodo, aggiungere i seguenti: Oltre alla città e all'indirizzo di residenza dell'interessato. la carta d'identità fotodattiloscopica deve contenere quanto indicato al Capitolo 2 — Gestione ed utilizzazione del sistema d'informazione Schengen - articolo 94, lettera a) nome e cognome - b) segni fisici particolari, oggettivi ed inalterabili ; c) prima lettera del secondo nome (eventuale); d) data e luogo di nascita , e) sesso , f) cittadinanza.*

##### 2. 38.

Stucchi, Fontan, Cavaliere, Fontanini, Luciano Dussin.

*Sopprimere il comma 5.*

##### 2. 39.

Stucchi, Fontan, Cavaliere, Fontanini, Luciano Dussin.

*Sopprimere il comma 6.*

##### 2. 40.

Stucchi, Fontan, Cavaliere, Fontanini, Luciano Dussin.

*Dopo il comma 7 aggiungere il seguente:*

*7-bis All'articolo 3, comma 5, aggiungere, in fine, il seguente periodo: "Non si tiene conto delle domande i cui intestatari, a seguito di richiesta dell'amministrazione o di propria iniziativa, abbiano disconosciuto la veridicità della sottoscrizione.*

##### 2. 1.

Garra.

*Dopo il comma 7 aggiungere il seguente:*

7-bis All'articolo 3, sostituire il comma 6 con il seguente: "Salve deroghe disposte dai regolamenti delle singole amministrazioni, connesse alla natura del servizio o ad oggettive necessità dell'amministrazione, il limite massimo di età per la partecipazione a concorsi indetti da pubbliche amministrazioni è stabilito in 55 anni".

**2. 2.**

Garra.

*Sopprimere il comma 8.*

**\*2. 3.**

Garra.

*Sopprimere il comma 8.*

**\* 2. 41.**

Stucchi, Fontan, Cavaliere, Fontanini, Luciano Dussin.

*Sopprimere il comma 8*

**\* 2. 15.**

Nuccio Carrara, Migliori, Armaroli, Selva, Cola, Menia, Fragalà.

*Al comma 8, sostituire le parole: è preferito il candidato più giovane d'età con le seguenti: è preferito il candidato con il maggior carico familiare purché disoccupato.*

**2. 16.**

Nuccio Carrara, Migliori, Armaroli, Selva, Cola, Menia, Fragalà.

*Al comma 8, sostituire la parola: giovane con la seguente: anziano.*

**2. 10.**

Grimaldi.

*Al comma 9, capoverso 11, terzo periodo, aggiungere in fine, le seguenti parole: escluse le ipotesi di procedure concorsuali.*

**2. 30.**

Migliori, Nuccio Carrara, Armaroli, Cola, Menia, Selva, Fragalà, Franz

*Al comma 9, capoverso 11 aggiungere, in fine, seguenti parole:*

”; nei procedimenti di aggiudicazione di contratti pubblici, detta facoltà è consentita nei limiti stabiliti dal regolamento di cui all'articolo 15, comma 2.

**2. 64.**

La Commissione.

*Dopo il comma 9 aggiungere il seguente:*

9-bis All'articolo 5, sopprimere il comma 4.

**2. 4.**

Garra.

*Sopprimere il comma 10.*

**2. 19.**

Nuccio Carrara, Migliori, Armaroli, Selva, Cola, Menia, Fragalà.

*Al comma 10, capoverso 3-bis sostituire le parole sono svolte con le seguenti: possono essere attribuite.*

**2. 42**

Stucchi, Fontan, Cavaliere, Fontanini, Luciano Dussin.

*(Testo così modificato nel corso della seduta).*

*Al comma 10, sopprimere i capoversi 3-bis e 3-ter.*

**2. 11.**

Grimaldi.

*Al comma 10, capoverso 3-bis, sopprimere, le parole da: indipendentemente fino alla fine del comma.*

\* **2. 49.**

Stucchi, Fontan, Cavaliere, Fontanini, Luciano Dussin.

*Al comma 10, capoverso 3-bis, sopprimere, le parole da: indipendentemente fino alla fine del comma.*

\* **2. 17.**

Nuccio Carrara, Migliori, Armadori, Selva, Cola, Menia, Fragalà.

*Al comma 10, sopprimere il capoverso 3-ter.*

\*\* **2. 43.**

Cordoni, Strambi, Gardiol, Del Bono, Bastianoni.

*Al comma 10, sopprimere il capoverso 3-ter.*

\*\* **2. 56.**

Innocenti.

*Al comma 10, sopprimere il capoverso 3-ter*

\*\* **2. 29.**

Migliori, Nuccio Carrara, Armadori, Cola, Menia, Selva, Fragalà, Franz.

*Al comma 10, sostituire il capoverso 3-ter con il seguente:*

3-ter. In attesa di apposita definizione contrattuale, nei Comuni di cui al comma 3-bis, ai responsabili di uffici e servizi possono essere assegnate indennità di funzione localmente determinate, nell'ambito

delle complessive disponibilità di bilancio dei comuni medesimi.

**2. 63** (Nuova formulazione).

La Commissione.

*(Testo così modificato nel corso della seduta).*

*Al comma 10, capoverso 3-ter, sostituire le parole: possono provvedere con la seguente: provvedono*

**2. 20.**

Nuccio Carrara, Migliori, Armadori, Selva, Cola, Menia, Fragalà.

*Al comma 10, capoverso 3-ter, primo periodo, sostituire le parole da che le relativa fino alla fine del comma, con le seguenti: l'istituzione in pianta stabile di posti della settima qualifica con contestuale soppressione di un corrispondente numero di posti della sesta qualifica funzionale.*

**2. 44.**

Garra.

*Al comma 10, capoverso 3-ter, primo periodo, dopo le parole: siano ascritte aggiungere la seguente: temporaneamente.*

**2. 45.**

Stucchi, Fontan, Cavaliere, Fontanini, Luciano Dussin.

*Al comma 10, capoverso 3-ter, sopprimere il secondo periodo.*

**2. 75.**

La Commissione.

*Al comma 10, capoverso 3-ter, secondo periodo, sostituire le parole: è conseguentemente con le seguenti: può essere temporaneamente.*

**2. 46.**

Stucchi, Fontan, Cavaliere, Fontanini, Luciano Dussin.

*Al comma 10, capoverso 3-ter, secondo periodo, dopo le parole conseguentemente inquadrate aggiungere la seguente: temporaneamente.*

**2. 47.**

Stucchi, Fontan, Cavaliere, Fontanini, Luciano Dussin.

*Al comma 10, capoverso 3-ter, sopprimere, le parole da: indipendentemente fino alla fine del comma.*

\* **2. 48.**

Garra.

*Al comma 10, capoverso 3-ter, sopprimere, le parole da: indipendentemente fino alla fine del comma.*

\* **2. 18.**

Nuccio Carrara, Migliori, Armaroli, Selva, Cola, Menia, Fragalà.

*Al comma 10, capoverso 3-ter, aggiungere, in fine, i seguenti periodi: L'inquadramento è disposto per i dipendenti interessati che hanno da almeno un triennio la responsabilità di uffici e servizi e che hanno superato una prova psico-attitudinale le cui modalità sono determinate dal sindaco. A richiesta di altri dipendenti comunali appartenenti alla sesta qualifica funzionale, il sindaco promuove una selezione interna per merito tra coloro che aspirano ad ottenere l'inquadramento nella qualifica superiore.*

**2. 13.**

Frattoni.

*Al comma 10, sopprimere il capoverso 3-quater.*

**2. 50.**

Stucchi, Fontan, Cavaliere, Fontanini, Luciano Dussin.

*Al comma 10, capoverso 3-quater, primo periodo, dopo la parola: convenzionati aggiungere le seguenti: che singolarmente abbiano una popolazione inferiore ai 5.000 abitanti.*

**2. 51.**

Stucchi, Fontan, Cavaliere, Fontanini, Luciano Dussin.

*Al comma 10, capoverso 3-quater, primo periodo, sostituire le parole: possono essere, con la seguente: sono.*

**2. 21**

Nuccio Carrara, Migliori, Armaroli, Selva, Cola, Menia, Fragalà

*Sopprimere il comma 11.*

\* **2. 12.**

Grimaldi.

*Sopprimere il comma 11.*

\* **2. 28.**

Migliori, Nuccio Carrara, Armaroli, Cola, Menia, Selva, Fragalà, Franz.

*Sopprimere il comma 11.*

\* **2. 52.**

Stucchi, Fontan, Cavaliere, Fontanini, Luciano Dussin.

*Al comma 11, capoverso 3-bis, sostituire le parole: possono attribuire con la seguente: attribuiscono.*

**2. 22.**

Nuccio Carrara, Migliori, Armaroli, Selva, Cola, Menia, Fragalà.

*Dopo il comma 13 aggiungere il seguente:*

13-bis. All'articolo 6, comma 8 aggiungere, in fine, in seguente periodo: "Al per-

sonale assunto con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato si applica il contratto collettivo nazionale di lavoro del personale degli enti locali. Con provvedimento motivato della Giunta comunale, al personale di cui al presente comma, il trattamento economico accessorio previsto dai contratti collettivi, può essere sostituito da un unico emolumento comprensivo dei compensi per il lavoro straordinario, per la produttività collettiva e la qualità della prestazione individuale.”

**2. 57.**

Governo.

*Al comma 15, aggiungere in fine le seguenti parole: nonché dagli incaricati della direzione dei lavori e del collaudo in corso d'opera”.*

**2. 58.**

Pistelli.

*Dopo il comma 16 aggiungere il seguente:*

*16-bis* All'articolo 6, comma 19, premettere le parole: “nei comuni con popolazione fino a cinquemila abitanti”. Conseguentemente, al primo periodo, dopo la parola “assunzione” aggiungere le seguenti: “*part-time* ed”.

**2. 5.**

Garra.

*Al comma 17 sostituire le parole: del parere di legittimità e degli altri con la seguente: dei.*

**2. 60.**

Governo.

*Sostituire il comma 21 con il seguente:*

21. All'articolo 12 i commi 3 e 4 sono soppressi.

**2. 71.**

Turroni.

*Sostituire il comma 21 con il seguente:*

21. All'articolo 12, comma 6, le parole: “si intendono accolte” sono sostituite dalle seguenti: “si intendono rigettate”.

**2. 72.**

Turroni.

*Dopo il comma 22 aggiungere il seguente:*

*22-bis.* All'articolo 13, comma 1 dopo le parole: “l'acquisto” aggiungere le seguenti: “e l'alienazione”.

**2. 61.**

Governo.

*Al comma 23, sostituire le parole: anche su sollecitazione con le seguenti: su sollecitazione.*

**2. 27**

Migliori, Nuccio Carrara, Armaroli, Cola, Menia, Selva, Fragalà, Franz.

*Al comma 23, sopprimere le parole: sino alla istituzione del difensore civico nazionale.*

**2. 26**

Migliori, Nuccio Carrara, Armaroli, Cola, Menia, Selva, Fragalà, Franz.

*Sopprimere il comma 24.*

**2. 34.**

Stucchi, Fontan, Cavaliere, Fontanini, Luciano Dussin.

*Sostituire il comma 24 con il seguente:*

24. All'articolo 17, comma 2, capoverso 3-bis, l'ultimo periodo è sostituito dai se-

guenti: “trascorso tale termine, in assenza di sospensione, la determinazione è negativa. In caso di sospensione la conferenza può, entro trenta giorni, pervenire ad una nuova decisione che tenga conto delle osservazioni del Presidente del Consiglio dei ministri. Decorso inutilmente tale termine, la conferenza è sciolta.

**2. 73.**

Turroni.

*Sopprimere il comma 25.*

**2. 24.**

Migliori, Nuccio Carrara, Armadori, Cola, Menia, Selva, Fragalà, Franz

*Sopprimere il comma 26.*

**2. 33.**

Stucchi, Fontan, Cavaliere, Fontanini, Luciano Dussin.

*Dopo il comma 26 aggiungere il seguente:*

26-bis All'articolo 17, comma 58, lettera e) sopprimere le parole: “a prevalente capitale pubblico”.

**2. 6.**

Garra.

*Dopo il comma 26, aggiungere il seguente:*

26-bis. All'articolo 17, dopo il comma 79, aggiungere il seguente: “79-bis. Le somme dovute alla Scuola superiore dell'amministrazione dell'interno in esecuzione delle convenzioni, stipulate ai sensi del presente articolo e di quelle stipulate con enti pubblici o privati, nonché le somme derivanti dall'erogazione di prestazioni o di servizi forniti dalla Scuola stessa sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate, con decreti del Ministro del Tesoro, del bilancio e della programmazione economica, all'unità pre-

visionale di base dello stato di previsione del ministero dell'interno relativa alle spese per il funzionamento della Scuola. Le medesime disposizioni si applicano, nel rispetto delle procedure previste dai rispettivi ordinamenti, alle somme derivanti da prestazioni fornite a terzi dalle altre scuole delle amministrazioni centrali.”

**2. 62**

Governo.

*Dopo il comma 26 aggiungere il seguente:*

26-bis All'articolo 17, sopprimere il comma 85.

**2. 7.**

Garra.

*Dopo il comma 26 aggiungere il seguente:*

26-bis All'articolo 17, comma 113, sostituire le parole da: “introduzione graduale” fino alla fine del comma con le seguenti: “introduzione graduale della valutazione e attribuzione di apposito punteggio di merito per i candidati che abbiano superato le prove di esame del concorso predetto e che abbiano conseguito, precedentemente alla prova orale, diploma biennale presso apposite scuole di specializzazione istituite a livello universitario”.

**2. 8.**

Garra.

*Dopo il comma 26 aggiungere il seguente:*

26-bis. All'articolo 17, comma 123, aggiungere in fine le parole: “ove non arrechino maggiori oneri di spesa”.

**2. 9.**

Garra.

*Sopprimere il comma 27.*

**2. 25.**

Migliori, Nuccio Carrara, Armadori, Cola, Menia, Selva, Fragalà, Franz

*Al comma 27, capoverso 133-bis, sostituire le parole: ai centri storici con le seguenti: alle zone a traffico limitato.*

**2. 70.**

Turroni.

*Al comma 27, capoverso 133-bis, dopo le parole: legge 23 agosto 1988, n. 400, aggiungere le seguenti: su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, previo parere della Conferenza unificata Stato - Regioni ed autonomie locali*

**2. 14.**

Frattoni.

*Dopo l'articolo 2 aggiungere il seguente:*

*2-bis. 1. I controlli sugli organi e quelli sugli atti delle provincie e dei comuni delle*

regioni a statuto ordinario sono esercitati dagli organi previsti dalla legge 8 giugno 1990, n. 142, fino al 31 dicembre 1999.

2. La decorrenza delle innovazioni apportate dalla legge 15 maggio 1997, n. 127, in tema di controlli sugli atti di cui al comma 1, è differita al 1° gennaio 2000.

**2. 01.**

Garra.

*Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:*

*2-bis. Alle camere di commercio, in quanto enti locali funzionali, si applica la disciplina in materia di ordinamento degli enti locali, nonché quella dettata dalle leggi nn. 59 e 127 del 1997, in quanto compatibile con la loro specificità istituzionale.*

**2. 02**

Pistelli.